

DECRETO 19 dicembre 2025.

**Fondo nazionale per la suinicoltura. Misure in favore degli allevatori di suini per contrastare la diffusione della peste suina africana. Individuazione dei criteri di distribuzione delle risorse per incentivare interventi strutturali e funzionali in materia di sostenibilità e biosicurezza.**

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 107 e 108, Sezione 2 «Aiuti concessi dagli Stati», del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria per il 1990)» e, in particolare, l'art. 4 rubricato «Adeguamenti tecnici e provvedimenti amministrativi di attuazione», il cui comma 3 prevede che «Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvedimenti amministrativi, relativi alle modalità tecniche e applicative, direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

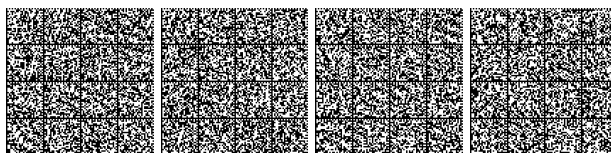
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

Visto il regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

Visto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 4, ed in particolare l'art. 11-*bis*, comma 1, che istituisce il Fondo nazionale per la suinicoltura, recante misure per il sostegno del settore suinicolo, le cui risorse sono destinate, tra l'altro, a contribuire a fondo perduto alla realizzazione di progetti o investimenti finalizzati a migliorare la misurabilità e l'incremento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche, di produzione di carne e di



trasformazione di carne, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali nel predetto settore;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)»;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante «Attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016»;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione, del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 21 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, prot. 45910, registrata presso la Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 280;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/760 della Commissione, del 23 febbraio 2024, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 2 del 10 maggio 2024, relativa al controllo ed eradicazione della peste suina africana, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 15 maggio 2024;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2139 della Commissione, del 1° agosto 2024, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2160 della Commissione, del 9 agosto 2024, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana;

Vista la nota del Ministero della salute, prot. DGSAF n. 25539, del 21 agosto 2024, concernente «Peste suina africana (PSA) – Misure di controllo negli allevamenti suinicoli. Aggiornamento e rimodulazione»;

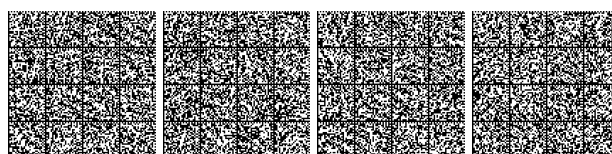
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 3 del 29 agosto 2024, concernente «Peste suina africana: misure urgenti per la gestione dei focolai negli allevamenti nelle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 203 del 30 agosto 2024, prorogata con ordinanza n. 4 del 23 settembre 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 226 del 26 settembre 2024;

Considerato che l'eventuale ulteriore diffusione della peste suina africana nei territori ad alta densità di allevamenti di suini avrebbe significative ripercussioni economiche per tutta la filiera suinicola italiana, e che occorre pertanto attuare misure urgenti per evitare la propagazione dell'epidemia in alcuni territori limitrofi alle regioni sedi di focolai della malattia;

Considerato che, per le Province autonome di Trento e Bolzano, l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in combinato disposto con l'art. 79 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, ha sancito il venir meno di ogni erogazione, a carico del bilancio dello Stato, prevista da leggi di settore in favore dei predetti enti;

Considerato che, data la natura emergenziale e potenzialmente espansiva della situazione epidemica relativa alla zoonosi in corso, gli interventi di biosicurezza devono poter essere realizzati sull'intero territorio nazionale, anche al fine di prevenire e contenere la progressione epidemica e preservare dal contagio zone non ancora toccate dalla PSA, inclusi i territori delle Province autonome di Trento e Bolzano. In tal senso, la portata della misura eccede necessariamente le disposizioni emergenziali del Commissario straordinario, operando, piuttosto, come finanziamento ad interventi di prevenzione a livello nazionale;

Ritenuto coerente alle finalità del fondo suinicolo di cui all'art. 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 4, destinare ulteriori risorse nella misura di euro 10.076.941,00 a valere sul Fondo nazionale per la suinicoltura, capitolo 7827, piano gestionale 1, per sostenere le aziende della produzione per la realizzazione degli in-



terventi strutturali e funzionali in materia di sostenibilità e biosicurezza nelle aziende zootecniche del comparto suinicolo, per il corrente anno 2025, in conformità alle norme nazionali e dell'Unione europea, in favore delle regioni e PP.AA. e di ripartirlo sulla base della consistenza del patrimonio di ciascuna regione e provincia autonoma;

Ritenuto opportuno, ai fini del riparto delle risorse disponibili, attribuire priorità al parametro «consistenza del patrimonio suinicolo», in coerenza con quanto previsto dall'art. 26, comma 2 decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni con legge 28 marzo 2022, n. 25, in modo da privilegiare le aree delimitate ai sensi dell'art. 63, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2020/687 e le province confinanti;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 2 ottobre 2025;

Decreta:

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente decreto definisce le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'art. 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44 (di seguito Fondo nazionale per la suinicoltura), al fine di attuare, a protezione degli allevamenti suinicoli italiani, le misure e le condizioni di sostenibilità e biosicurezza necessarie a contrastare la rapida diffusione della peste suina africana sul territorio italiano.

Art. 2.

*Risorse disponibili*

1. Le risorse da assegnare nel quadro di applicazione del presente decreto ammontano a 10.076.941,00 euro a valere sul Fondo nazionale per la suinicoltura, capitolo 7827 piano gestionale 1, di cui, segnatamente, euro 9.076.941,00 quali residui di lettera F, esercizio di provenienza 2024 ed euro 1.000.000, 00 quale stanziamento di competenza, esercizio 2025.

Art. 3.

*Modalità di erogazione del fondo*

1. Il finanziamento, di cui all'art. 2, è ripartito sulla base della consistenza del patrimonio suinicolo, cui è attribuito un peso del 55%, nonché del numero di allevamenti, cui attribuito un peso del 45%, di ciascuna regione e provincia autonoma come riportato nell'allegato 1, che è parte integrante del presente provvedimento.

Art. 4.

*Rendicontazione*

1. Ciascuna regione e provincia autonoma beneficiaria dei fondi di cui al presente decreto è tenuta a trasmettere al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano di investimenti realizzato, contenente almeno: numero e localizzazione degli interventi, tipologia di allevamento, numero capi interessati e avanzamento finanziario. La prima relazione andrà trasmessa entro il 30 dicembre 2025.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 19 dicembre 2025

*Il Ministro dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare  
e delle foreste*  
LOLLOBRIGIDA

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 93



ALLEGATO I

| Allegato 1 distribuzione risorse cap.7827 pg.1 fra le Regioni |                                                |                                                  |                                          |                               |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| Regione                                                       | A<br>Quota consistenza<br>patrimonio suinicolo | B<br>Quota consistenza<br>numenro<br>allevamenti | C= A+B<br>Quota complessiva<br>regionale | Percentuale<br>regionale<br>% |
| ABRUZZO                                                       | 45.447,00 €                                    | 113.819,05 €                                     | 159.266,05 €                             | 1,58                          |
| BASILICATA                                                    | 42.121,61 €                                    | 40.811,61 €                                      | 82.933,22 €                              | 0,82                          |
| BOLZANO                                                       | 1.662,70 €                                     | 48.520,47 €                                      | 50.183,17 €                              | 0,50                          |
| CALABRIA                                                      | 32.699,67 €                                    | 79.355,91 €                                      | 112.055,58 €                             | 1,11                          |
| CAMPANIA                                                      | 58.194,33 €                                    | 90.239,01 €                                      | 148.433,34 €                             | 1,47                          |
| EMILIA ROMAGNA                                                | 671.174,66 €                                   | 177.757,24 €                                     | 848.931,89 €                             | 8,42                          |
| FRIULI VENEZIA GIULIA                                         | 170.149,15 €                                   | 95.680,55 €                                      | 265.829,70 €                             | 2,64                          |
| LAZIO                                                         | 26.603,12 €                                    | 124.702,14 €                                     | 151.305,27 €                             | 1,50                          |
| LIGURIA                                                       | 0,00 €                                         | 12.243,48 €                                      | 12.243,48 €                              | 0,12                          |
| LOMBARDIA                                                     | 2.625.950,06 €                                 | 426.708,07 €                                     | 3.052.658,12 €                           | 30,29                         |
| MARCHE                                                        | 60.965,49 €                                    | 101.575,57 €                                     | 162.541,06 €                             | 1,61                          |
| MOLISE                                                        | 15.518,49 €                                    | 21.766,19 €                                      | 37.284,68 €                              | 0,37                          |
| PIEMONTE                                                      | 901.180,83 €                                   | 209.953,07 €                                     | 1.111.133,90 €                           | 11,03                         |
| PUGLIA                                                        | 27.711,59 €                                    | 82.530,15 €                                      | 110.241,73 €                             | 1,09                          |
| SARDEGNA                                                      | 113.063,28 €                                   | 2.019.721,28 €                                   | 2.132.784,56 €                           | 21,17                         |
| SICILIA                                                       | 37.133,53 €                                    | 257.113,15 €                                     | 294.246,68 €                             | 2,92                          |
| TOSCANA                                                       | 90.339,78 €                                    | 188.640,34 €                                     | 278.980,11 €                             | 2,77                          |
| TRENTO                                                        | 3.879,62 €                                     | 10.429,63 €                                      | 14.309,26 €                              | 0,14                          |
| UMBRIA                                                        | 131.352,93 €                                   | 108.830,96 €                                     | 240.183,89 €                             | 2,38                          |
| VALLE D'AOSTA                                                 | 0,00 €                                         | 4.988,09 €                                       | 4.988,09 €                               | 0,05                          |
| VENETO                                                        | 487.169,71 €                                   | 319.237,49 €                                     | 806.407,20 €                             | 8,00                          |
| <b>TOTALE</b>                                                 | <b>5.542.317,55 €</b>                          | <b>4.534.623,45 €</b>                            | <b>10.076.941,00 €</b>                   | <b>100%</b>                   |